

CONTRIBUTO UNIFICATO



19318/15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 9133/2008

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 1938

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 1265

Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente - Ud. 27/05/2015

Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - PU

Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ILCASO.it

SENTENZA

sul ricorso 9133-2008 proposto da:

MERGE' ARMANDO, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della VINI MERGE' S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 151, presso l'avvocato ANGELO ROSATI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; - C.F.: MRG RMD 31914 D875 V -

2015

999

- **ricorrente** -

contro

FALLIMENTO VINI MERGE' S.R.L.;

- intimato -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA,
depositato il 15/02/2008, n. 58023/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/05/2015 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.

Amv

IL CASO.it

In fatto e in diritto

1. Con decreto depositato in data 15 febbraio 2008, la Corte d'appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto dalla fallita Vini Mergè s.r.l. avverso il decreto del Tribunale di Roma in data 21 settembre 2007 reiettivo di un'istanza di chiusura della procedura fallimentare, proposta dalla società stessa assumendo che l'attivo ricavato sarebbe stato sufficiente per soddisfare interamente tutti i creditori. La Corte di merito ha ritenuto che non ricorresse alcuna delle ipotesi di cui all'art.118 l.fall., atteso che i crediti ammessi al passivo potevano essere interamente soddisfatti solo attingendo al capitale costituito da pagamenti effettuati da terzi in esecuzione di sentenze non definitive in quanto impugnate.

2. Avverso tale provvedimento la Vini Mergè s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione a norma dell'art.111 Cost.per un motivo, con il quale lamenta la violazione dell'art.118 l.fall. ed il vizio di motivazione. L'intimata Curatela non ha svolto difese.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento che, ai fini dell'applicazione dell'art.111 comma 7 Cost., non è qualificabile come sentenza. E' noto invero l'orientamento costante di questa Corte secondo cui la norma costituzionale, nel definire "sentenza" il provvedimento avverso il quale è sempre ammesso il ricorso in Cassazione, non va interpretata in senso formale –basandosi cioè sulla forma del provvedimento- bensì sostanziale: in tal senso il rimedio deve ritenersi esperibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che abbia però i caratteri della decisorietà e della definitività, che cioè pronunci –o venga comunque ad incidere- irrevocabilmente su diritti soggettivi. E che quindi, se fosse sottratto ad ogni impugnazione, arrecherebbe a colui il cui diritto è stato sacrificato un

Amv

CASO.it

pregiudizio non altrimenti rimediabile (cfr.ex multis S.U. n.3073/2003; Sez.I n.9151/1995).

Tali caratteri non ricorrono nel provvedimento qui impugnato. Si tratta invero di un provvedimento privo di carattere decisorio che, limitandosi a non definire la procedura, ne consente la successiva modificabilità e revocabilità (cfr.Cass.Sez.I n.3491/93; n 10428/92).

La declaratoria della inammissibilità del proposto ricorso straordinario ne deriva dunque di necessità.

Non deve provvedersi sulle spese di questo giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva da parte dell'intimata curatela.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 maggio 2015.

L'estensore



Il presidente

